

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

nell'aprile del 1994 è esplosa in tutta la sua violenza la crisi del Ruanda, che ha portato allo sterminio di oltre cinquecentomila persone (in maggioranza appartenenti all'etnia Tutsi);

nel luglio dello stesso anno 1994, in seguito all'avvicinarsi al potere dei rappresentanti del gruppo etnico Tutsi, milioni di profughi Hutu si sono riversati nello Zaire, dove è scoppiata, a causa delle precarie condizioni igieniche e dello stato di debilitazione in cui versavano i profughi, una sterminante epidemia di colera;

la maggior parte dei profughi Hutu ruandesi non vuole a tutt'oggi rientrare in patria, temendo le rappresaglie tutsi;

i profughi Hutu subiscono anche minacce da parte delle loro forze armate (Far) posto che gli ufficiali dell'ex regime del presidente ruandese Habyarima temono di vedersi togliere ogni legittimazione e possibilità di contrattazione se i profughi dovessero tornare in patria. Inoltre, dal momento che le regole delle organizzazioni umanitarie stabiliscono che il soldato che non si spogli della sua divisa e non consegna le armi non abbia alcun diritto di assistenza, i soldati per garantire la loro stessa sopravvivenza, si vedono costretti a minacciare i profughi per farsi consegnare gli aiuti umanitari;

per tenere in vita questo popolo di profughi prodotto della lotta etnico-politica tra Hutu e Tutsi, la comunità internazionale spende quotidianamente in aiuti umanitari, circa un milione di dollari, il cui cinquanta per cento è attinto dai fondi dell'Unione europea, impegnata in una delicata missione diplomatica nell'area in questione;

l'inviato speciale dell'Ue per la regione dei Grandi Laghi è un italiano — Aldo Ajello — la cui missione persegue l'obiettivo di trovare una soluzione a tale intricata realtà regionale, sulla quale si innestano, in aggiunta, una serie di influenze politiche e spinte provenienti dall'esterno che uniscono, ma con obiettivi opposti, paesi come Uganda, Sudan, Zaire, Francia, Stati Uniti;

continuano ad essere stanziati nel bacino del Kiwi, ormai da due anni, oltre un milione e seicentomila persone, situazione, questa, aggravata oltre che dalla mancanza di cibo e medicine, dalla pericolosa frizione creatasi tra i profughi e gli zairesi;

sembra che la sorte dell'emergenza umanitaria continui ad essere inscindibilmente legata ai fondi quotidianamente erogati dalle organizzazioni internazionali —

quale sia il giudizio del ministro, per quanto di sua competenza, su quanto sopra esposto, quali siano i rapporti interlocutori con l'inviato speciale Ajello e con quali iniziative il Governo intenda concretare gli orientamenti dello Stato italiano.

(2-00093)

« Saonara ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il volume di produzione e dunque la dimensione del mercato dei materiali tessili è in Italia di dieci volte superiore rispetto allo stesso mercato in Francia;

la produzione tessile italiana, oltre che più solida e radicata rispetto a quella francese, risulta essere anche di qualità e di standard superiori rispetto alla Francia, dal momento che la Francia stessa contempla ancora la produzione di tessuti misti in lana-poliestere su vasta scala, produzione in Italia considerata marginale e buona solo per abiti di lavoro, in quanto di standard qualitativo decisamente inferiore e superato;

la Francia conduce tuttavia una palese guerra commerciale nei confronti del settore tessile italiano, accusando il nostro paese di danneggiare i produttori francesi tramite una sistematica svalutazione competitiva della lira, che consentirebbe ai nostri produttori di vendere tessuti di pura lana allo stesso prezzo del tessuto misto in lana e poliestere francese;

tali accuse risultano essere state formalizzate in un rapporto del deputato francese Yves Nicolin, ed ulteriormente confermate da interventi del ministro francese del lavoro Jacques Barrot, che condanna le svalutazioni competitive come lesive della produzione tessile francese;

il settore tessile francese, irrisorio rispetto a quello italiano, non è nemmeno autosufficiente come quest'ultimo, ed è invece sovvenzionato da aiuti statali, peraltro in contrasto con la normativa comunitaria che tali aiuti vieta;

coerentemente, l'Unione europea ha censurato il Governo francese per le più recenti concessioni di aiuti statali per un ammontare di 1.620 miliardi di lire in due anni, minacciando l'apertura di un procedimento di infrazione;

alla luce di questi fatti, la guerra commerciale condotta da esponenti politici francesi contro il nostro settore tessile, e le accuse di svalutazione competitiva e danneggiamento della concorrenza appaiono decisamente prive di fondamento e degne di censura —:

quali siano i rispettivi orientamenti dei Ministri interpellati in ordine alla questione esposta ed alle considerazioni sopra elencate, e se non intendano provvedere a formalizzare la posizione interlocutoria italiana per ristabilire una condizione di chiarezza e verità nell'ambito del commercio tessile internazionale.

(2-00094)

« Saonara ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere — pre-

messo che all'interpellante risultano i seguenti fatti e premesse le conseguenti considerazioni giuridiche:

il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio ha dato avvio nel dicembre 1995 alla procedura di nomina del direttore del parco, pubblicando sui maggiori quotidiani nazionali e locali delle regioni territorialmente interessate all'area protetta un bando *sui generis* che elenca i requisiti imprescindibili per accedere all'incarico;

le procedure adottate risultano in pieno contrasto tanto con i contenuti della legge 394 del 1991, quanto con le modalità di reclutamento dei direttori di Parco adottate dalla Consulta tecnica per le aree naturali protette, con grave violazione dello spirito e della sostanza di quanto previsto dal nostro ordinamento in materia;

la disciplina particolare prevista per il Parco dello Stelvio ai sensi dell'articolo 35, comma 1 della legge n. 394 del 1991 non modifica il quadro normativo di riferimento, né dal punto di vista formale né sostanziale, in quanto il legislatore ha inteso esplicitare che « le intese ivi previste [...] devono essere informate ai principi generali della presente legge ». Poiché la Corte costituzionale ha escluso, con sentenza del 27 luglio 1992, n. 366, che l'ancoramento delle intese (tra lo Stato e le province autonome di Trento e Bolzano) all'adeguamento dei principi fissati dalla legge sulle aree protette costituisca un vincolo illegittimo nei confronti delle autonomie speciali, appare necessario leggere il Dpr n. 279 del 1974 e il successivo Dpcm del 26 novembre 1993 alla luce di quanto asserito dalla Consulta. Ciò significa che anche il Parco dello Stelvio deve conformarsi ai principi della legge n. 394 del 1991. Del resto, è la stessa Corte costituzionale, rendendo sterile qualsiasi altra argomentazione, a specificare, nella già richiamata sentenza n. 366 del 1992, che il riferimento al Parco dello Stelvio contenuto nell'articolo 35 della legge ha « il solo scopo di far salve le procedure d'intesa contenute nell'articolo 3 del Dpr n. 279 del

1974 e di inserirle nel quadro della disciplina tendenzialmente uniforme stabilita dalla legge quadro sulle aree protette ». È evidente a questo punto che conformarsi ai principi della legge n. 394 del 1991 non significa, secondo una tesi burocratica ed estremamente riduttiva, richiamarsi soltanto ai principi contenuti nel titolo I della legge, quello che reca un'identica denominazione, bensì richiamarsi anche al titolo II. Quest'ultimo, infatti, quantunque finalizzato alla disciplina amministrativa delle aree nazionali protette, contiene norme alle quali, per il tipo di interesse regolati, si deve attribuire valore di principi. Ai principi enunciati nel titolo I della legge vanno aggiunti, quindi, quelli relativi ai modelli gestionali, di pianificazione e di programmazione, che costituiscono gli strumenti individuati dal legislatore per raggiungere le finalità individuate nel titolo I e come tali organici ad esso. E tra i principi contenuti nel titolo II vi sono anche i criteri di nomina dei direttori di Parco;

tanto il Dpr n. 279 del 1974, quanto il suo decreto applicativo, il Dpcm 26 novembre 1993, vanno dunque informati ai principi compresi nei titoli I e II della legge n. 394 del 1991. In altre parole, l'intesa tra Stato, province autonome di Bolzano e Trento e regione Lombardia nella creazione del Consorzio « non può essere — come sostiene anche la Consulta nella sentenza n. 366 del 1992 — ipoteticamente collocata in uno spazio ideale vuoto di fini, ma deve necessariamente effettuarsi al servizio dei fini pubblici superiori, che le competenze statali e quelle provinciali sono concorrentemente tenute a perseguire: e non si può negare che tali fini siano desumibili, secondo la necessaria modulazione imposta dalla diversità della natura delle competenze incise, dalla legge che ha inteso fissare una disciplina organica e programmatica delle aree naturalistiche protette »;

sulla base di quanto rilevato nei due precedenti capoversi in premessa, l'adeguamento del Parco nazionale dello Stelvio, richiesto dall'articolo 35, comma 1,

della legge quadro n. 394 — effettuato con il Dpcm 26 novembre 1993 — non ha operato modifiche, né poteva farlo, riguardo alla nomina del direttore, alle norme generali. Fatto salvo, infatti, il requisito del bilinguismo, l'articolo 7 del predetto Dpcm, pur stabilendo all'ultimo comma che i requisiti generali per la nomina del direttore sono fissati dal Consiglio direttivo del consorzio, non intende affidare a quest'ultimo una delega in bianco. Lo spazio d'azione di quest'ultimo è delimitato dai principi della legge n. 394 del 1991 contenuti nei titoli I e II della legge. Questo significa che, per quanto riguarda la nomina del direttore, fanno testo i principi contenuti nell'articolo 9 comma 11, della suddetta legge 394 e senza deroghe di sorta sulla base di presunte peculiarità. A tale proposito, se ancora ce ne fosse bisogno, vale anche la pena di ricordare quanto affermato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, la quale, a quesiti specifici sollevati dall'Ufficio ex Asfd nel periodo in cui questo amministrava l'area protetta, così rispondeva: « Nella fattispecie, le norme di cui alla citata legge [la 394 del 1991] costituiscono norme speciali per la tutela dei Parchi nazionali, e risultano quindi applicabili anche in provincia di Bolzano e Trento ». E questo, come spiega la stessa Avvocatura, « in modo del tutto coerente con la decisione n. 366 del 1992 della Corte costituzionale »;

rispetto al dettato della Consulta tecnica per le aree naturali protette, nel bando emesso dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio risultano invece fortemente minimizzate, e quindi penalizzate, proprio le competenze specifiche e l'esperienza nella gestione o pianificazione di aree protette, che è altra cosa rispetto alla generica « pianificazione ambientale » e alla « gestione del patrimonio naturalistico »;

formali eccezioni sulle modalità adottate dal Consorzio per la nomina del direttore sono state sollevate tanto dal Coordinamento parchi del WWF Italia, quanto dal Club alpino italiano, attraverso propri

rappresentanti in seno agli organi gestionali del Parco stesso;

la superficialità e l'approssimazione con la quale è stata gestita dal consiglio direttivo del Consorzio l'intera vicenda relativa alla nomina del direttore sono dovute presumibilmente all'inesperienza;

solo in virtù di tale inesperienza è possibile giustificare l'operato della cosiddetta « commissione di preselezione » che, nominata in seno al consiglio direttivo del Consorzio e formata da 3 sole persone, ha in realtà eliminato 15 dei 18 candidati che avevano fatto domanda, espropriando di fatto il consiglio direttivo nella sua interezza dal compito di individuare una rosa di nomi da sottoporre al Ministro competente;

tale « commissione di preselezione » non aveva definito in alcun modo con il consiglio direttivo i criteri da adottare per operare detta « preselezione ». A questo proposito, va inoltre sottolineato come una errata interpretazione dell'articolo 7 del Dpcm del 26 novembre 1993, abbia inoltre indotto la commissione di preselezione ad operare in un quadro complessivo di arbitrarietà più che di discrezionalità, laddove — ammesso e non concesso che tale discrezionalità fosse compatibile con il dettato della legge n. 394 del 1991 —, per quanto attiene i criteri di nomina dei direttori di Parco, questa dovesse eventualmente essere interpretata in senso migliorativo e non certo peggiorativo rispetto alla cornice legislativa e giuridica di riferimento. La legge-quadro n. 394 del 1991, fissando norme di riforma economico-sociale, stabilisce infatti requisiti minimi che non risultano in alcun modo negoziabili né per il Parco dello Stelvio, né per altri parchi nazionali. Scendere al di sotto della soglia di quei requisiti minimi significa, infatti, semplicemente violare la legge;

il risultato del lavoro di tale commissione di preselezione è l'esclusione, tra gli altri, anche di candidati la cui competenza specifica nel settore della pianificazione delle aree protette è fuori discussione. Questo paradossale risultato è stato reso

possibile grazie ad un'interpretazione capziosa e formalistica dei requisiti di inquadramento professionale, divenuti assolutamente preponderanti rispetto ai requisiti di conoscenza specifica richiesta ai direttori di parco. A fronte di questo imbuto, le maglie del concorso si sono aperte invece in modo sorprendente e fuorviante proprio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza specifica. Esattamente il contrario di quanto raccomandato dalla Consulta tecnica per le aree naturali protette, chiamata ad esprimersi sulle modalità di reclutamento dei direttori di parco. Quest'ultima, infatti, pone l'accento in modo quasi esclusivo sui requisiti professionali o tecnici in materia di conservazione, difesa, gestione e pianificazione di aree protette, così come sulle esperienze lavorative nel campo della pianificazione e della gestione di aree naturali protette, mentre, nel bando di concorso elaborato dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, il preciso e puntuale riferimento della Consulta alle competenze specifiche e alle esperienze di lavoro in riferimento alla pianificazione e alla gestione di aree protette sfuma in generici riferimenti alla « gestione del patrimonio naturalistico », oppure alla « pianificazione ambientale », stravolgendo completamente l'identikit del candidato ideale e con i risultati già illustrati nelle precedenti premesse. L'esperienza specifica nella gestione e nella pianificazione di aree protette non compare neppure tra i requisiti preferenziali; viceversa — curiosamente — compaiono tra i requisiti imprescindibili competenze specifiche nei settori dell'agricoltura e dell'economia montana. Per quanto riguarda l'inquadramento professionale, si è già detto che il Consorzio crea un imbuto *ad hoc*, che da solo falcia una quota rilevante di candidati. Si richiede infatti, testualmente, « una documentata esperienza almeno triennale nel campo dell'organizzazione, del *management*, delle relazioni pubbliche e della gestione delle risorse umane, quale dirigente del settore privato o pubblico ». Diversamente, la Consulta tecnica per le aree naturali protette richiedeva di « avere maturato esperienze lavorative di tipo diri-

genziale o a livelli di responsabilità nel campo della pianificazione e della gestione di aree naturali protette oppure in enti, associazioni o organizzazioni, pubblici o privati, operanti nell'ambito della conservazione della natura ». Evidente, a questo punto, che il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio intende individuare un direttore con requisiti non aggiuntivi rispetto agli *standard* minimi previsti dalla 394 del 1991 e dalla Consulta tecnica per le aree protette, ma alternativi ad essi, violando palesemente lo spirito e la lettera delle norme previste nel nostro ordinamento;

almeno uno dei membri della commissione di preselezione è attualmente o è stato in passato, collega di lavoro di almeno tre dei diciotto candidati che hanno risposto al bando;

come rilevato dal sottoscritto in una precedente interpellanza presentata il 14 giugno 1996, l'esito del concorso e la relativa graduatoria erano sorprendentemente già noti molto prima che fosse convocata la riunione del consiglio direttivo che si doveva occupare di stilarla. Tale riunione infatti ha avuto luogo solo il 2 luglio 1996 a Bormio, mentre in data 14 giugno i membri del consiglio direttivo del Consorzio non avevano ancora avuto neppure la possibilità di esaminare i *curricula* dei candidati risultati idonei dopo la contestata fase di preselezione, né tantomeno di quelli che avevano risposto al bando. Ancora: l'esito del concorso era stato anticipato addirittura in data 16 aprile 1996, con lettera inviata al presidente del Consorzio dal rappresentante del Cai in seno al comitato di gestione altoatesino del Parco, e questo in una fase della procedura di nomina in cui i membri del consiglio direttivo — esclusi coloro che facevano parte della cosiddetta « commissione di preselezione » — neppure sapevano quali fossero i nominativi di coloro che avevano risposto al bando;

in base alla graduatoria finale stilata dal consiglio direttivo del Parco, Ettore Sartori, l'unico candidato che risulta inserito nell'apposito « Elenco degli idonei per

l'esercizio dell'attività di direttore di Parco », attuale direttore del Parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino e già vincitore del concorso per la nomina di direttore del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, risulta subordinato al candidato Alois Karner, il quale — oltre a non avere alcuna esperienza specifica nel settore della gestione e della pianificazione di aree protette — non risulta invece inserito in tale elenco di idoneità che la Consulta tecnica per le aree protette considera requisito imprescindibile e che il bando di concorso non considera neppure tra i requisiti preferenziali;

omettendo anche un tentativo di parziale correzione rispetto a questa grave anomalia, la procedura adottata non è neppure concorsuale, come invece previsto dalla legge n. 394 del 1991, in modo applicabile anche al Parco nazionale dello Stelvio, come dimostrato in precedenza;

contratti di diritto privato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, non inseriti nell'elenco degli idonei, erano possibili solo nei primi due anni dall'entrata in vigore della legge 394 del 1991;

il consiglio direttivo del Consorzio di gestione è un organo tecnico-politico, cui è sbagliato già in linea di principio demandare scelte, come quella del direttore, che andrebbero invece gestite da commissioni totalmente esterne e *super partes*;

anche come organo tecnico-politico, in questo momento il consiglio direttivo del Consorzio risulta fortemente squilibrato a vantaggio della provincia autonoma di Bolzano vista l'inesistenza del comitato di gestione lombardo del parco, principale strumento di raccordo col Parco stesso, e considerata la crisi politica della giunta provinciale di Trento, giunta a risoluzione solo in tempi recenti e dopo quasi sei mesi di *vacatio*;

la nomina del direttore del Parco nazionale dello Stelvio sembra essere fatta corrispondere a criteri più geopolitici ed etnici che professionali, come risulta dal-

l'articolo apparso sul quotidiano in lingua tedesca *Dolomiten*, in data 3 luglio 1996, e dalla successiva lettera inviata al medesimo quotidiano a firma di Ettore Sartori. L'articolo infatti — nell'ambito di un'intervista a Roland Dellagiacomà, rappresentante della provincia autonoma di Bolzano in seno al consiglio direttivo, nonché membro della commissione di preselezione per la nomina del direttore — afferma infatti che « in un secondo momento il consiglio direttivo ha optato per Karner, in modo da garantire un vero equilibrio tra le province di Bolzano e di Trento e la regione Lombardia. Il presidente del Parco nazionale rappresenta infatti la Lombardia, il vicepresidente la provincia di Trento ». L'articolo, inoltre, presenta Ettore Sartori, il candidato giunto alle spalle di Alois Karner, evitando accuratamente di riportare che, al pari di Karner, anche Sartori è altoatesino, anche se di lingua italiana, che risiede a Bolzano e che ha lavorato dal 1978 al 1992 nell'ambito dell'Ufficio parchi della provincia autonoma di Bolzano! Una « dimenticanza » che ha indotto lo stesso Sartori ad inviare, pochi giorni dopo la pubblicazione dell'articolo in questione, una lettera di replica al quotidiano *Dolomiten* (che è di proprietà della famiglia Ebner) nella quale, oltre alle precisazioni del caso, afferma testualmente: « Purtroppo la mia è un'esperienza di continue discriminazioni etniche in favore della ragione di Stato rispetto a quella professionale! » —:

se il Ministro dell'ambiente non ritenga doveroso intervenire per determinare l'annullamento del bando in questione e per promuovere un apposito concorso pubblico, da far svolgere secondo le modalità e le procedure previste dalle norme vigenti in materia.

(2-00095)

« Boato ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro e delle finanze, per sapere — premesso che:

il comma 6 dell'articolo 13 della legge n. 474 del 1994 stabilisce che « il ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione: a) i proventi lordi; b) le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione; c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge; d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione »;

è indubitabile che la predetta norma è stata voluta per consentire al Parlamento di seguire e quindi valutare, passo dopo passo e nei dettagli, il processo delle privatizzazioni;

dall'entrata in vigore della legge citata, è stata presentata con grande ritardo una sola relazione semestrale, e precisamente il documento XCIX, in data 8 febbraio 1996 dall'allora ministro del tesoro *ad interim*, Lamberto Dini;

fino al 28 giugno 1996 la Commissione bilancio della Camera non aveva neppure in calendario l'esame della predetta relazione, mentre è stata data un'accelerazione al processo delle privatizzazioni con la cessione della terza tranche dell'Istituto nazionale delle assicurazioni —:

se non ritengano di voler attendere l'esame parlamentare della citata relazione (doc. XCIX di cui sopra) prima di procedere con qualsiasi altra cessione, inclusa la terza tranche dell'INA.

(2-00096)

« Pecoraro Scanio ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere —

premessi che agli interpellanti risultano i seguenti fatti:

un'organizzazione operante a Miami e denominata *Movimiento por la democracia* ha annunciato, in una conferenza stampa tenuta a Miami l'11 giugno 1996, che una flottiglia di imbarcazioni appoggiate da aerei si propongono il 13 luglio di viaggiare fin dentro le acque territoriali e lo spazio aereo della Repubblica di Cuba;

il dipartimento di Stato degli Usa, con una lettera precedente la suddetta conferenza stampa, indirizzata al *Movimiento por la democracia*, ha preso posizione, dichiarando la legittimità di « proteste pacifiche contro il regime di Castro » e cercando però di dissuadere i partecipanti alla protesta prevista per il 13 luglio dal penetrare le acque territoriali e lo spazio aereo della Repubblica di Cuba;

il Governo cubano ha rappresentato le proprie preoccupazioni e la ferma intenzione di difendere la sovranità nazionale dell'isola presso l'Oci, le ambasciate di Francia, Regno Unito, Cina, Russia, Indonesia, Italia, Germania, Cile, Egitto, Guinea e Polonia (Paesi membri del consiglio di sicurezza con sede diplomatica all'Avana) e presso il segretario generale dell'Onu;

la posizione del Governo degli Usa costituisce un incoraggiamento ad azioni che possono costituire un pericolo per la pace nell'area, con l'evidente scopo di scaricare sul Governo cubano la responsabilità di eventuali incidenti e di aggirare per questa via l'isolamento internazionale determinatosi a seguito della promulgazione de *Helms-Burton Act* —;

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano al fine di indurre il Governo degli Usa a desistere dall'incoraggiare la spedizione prevista per il 13 luglio 1996, anche annunciando atti diplomatici dell'Italia tesi a censurare tale incoraggiamento.

(2-00097) « Mantovani, Brunetti, Nardini, Cangemi, Bertinotti, Marco Rizzo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

lo statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto-legge n. 455 del 1946 ed entrato in vigore il 31 gennaio 1948, che aveva come principale finalità l'elevazione sociale ed economica dell'isola, a distanza di molti anni non è stato totalmente applicato nelle sue parti fondamentali; esso, nonostante le ampie prerogative concesse alla regione Sicilia, appare caratterizzato da un grave *deficit* normativo, con notevole vulnerazione degli spazi di autonomia. Le « disfunzioni applicative » sono riconducibili a molteplici fattori: alcuni, i più numerosi, che hanno portato a un processo di « erosione » dell'autonomia legislativa ed amministrativa sono riconducibili alla giurisprudenza posta in essere dalla Corte costituzionale, con pronunce tese ad omogeneizzare la speciale autonomia con quelle della regione a statuto ordinario (la dottrina costituzionalistica ha parlato a riguardo di « dissoluzione » dello statuto siciliano);

altri parametri sono riconducibili, con uguale effetto « erosivo », al mancato completamento dell'emanazione delle norme di attuazione;

uno degli esempi più eclatanti di grave inadempienza dello Stato verso la regione si riferisce alla distorta applicazione dell'articolo 38 dello statuto siciliano, con il quale si stabilì che « lo Stato avrebbe versato alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico nell'esecuzione dei lavori pubblici »;

tale articolo è stato in un primo momento applicato in modo assolutamente riduttivo, concedendo un contributo rapportato non all'eliminazione della differenza dei redditi, ma in percentuale, progressivamente ridotto sul gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa in Sicilia; tutto ciò sino al 1990; dopo tale data e sino ad oggi tale articolo è stato totalmente disatteso: non è stata versata alla Sicilia alcuna somma; si tratta di un mancato

versamento di ben diciotto mila miliardi di lire. Da sottolineare che nessuna nuova norma quinquennale è stata portata avanti dopo la legge del 13 agosto 1984, n. 470;

due pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 25 marzo 1987 e sentenza n. 369 del 9 luglio 1992) di fatto propongono un'interpretazione dell'articolo 38 molto lontana dal suo tenore letterale e dalla sua *ratio* ispiratrice; tali pronunce, pur riconoscendo la portata obbligatoria, sotto il profilo costituzionale, dell'erogazione del contributo di solidarietà alla Sicilia, hanno ritenuto non vincolante il suo ammontare e le modalità di erogazione; pertanto lo Stato deve farsi carico della determinazione dell'importo del contributo per i prossimi esercizi finanziari, provvedendo altresì a rifondere alla regione la mancata corresponsione dello stesso degli anni passati;

altra violazione della Costituzione riguarda l'articolo 37 dello stesso statuto, che prescrive che, per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti (come Fiat, Rinascente, Pirelli, Standa ed altre), la quota di reddito prodotta da tali stabilimenti ed impianti compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima. Questa norma rimane totalmente inapplicata, sebbene la Corte costituzionale, con sentenza n. 411 del 1993, si sia pronunciata favorevolmente alla Sicilia. Lo Stato quindi non ha osservato un preciso precetto costituzionale. È evidente l'enorme danno che deriva alla Sicilia dalla mancata applicazione di detto articolo dello statuto. Trattasi di altre migliaia di miliardi che non sono stati dati alla Sicilia e quindi non hanno consentito un serio piano di concreti investimenti per affrontare il problema economico sociale, nonché quello drammatico della pesante disoccupazione;

per quanto concerne l'articolo 36 di detto statuto, che stabilisce i rapporti finanziari tra Stato e la regione siciliana, si evidenzia che sono rimaste inalterate le

vecchie norme, che risalgono addirittura al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;

si fa presente che l'articolo 12, n. 4, della legge n. 825 del 1971 (legge delega per la riforma tributaria) fa carico alla commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della regione di provvedere alla emanazione delle norme d'attuazione. Si fa presente inoltre che da ben 25 anni si è in attesa che la commissione paritetica emani le norme d'attuazione, che sembrano già pronte ma inspiegabilmente ferme sin dal 1989;

anche per quanto concerne la mancata attuazione di quest'ultima norma deriva un altro notevole danno finanziario alla Sicilia. Praticamente la mancata attuazione o la non precisa osservanza delle norme statutarie ha provocato un ingente danno alla Sicilia, che si può calcolare in oltre trenta mila miliardi di lire;

si fa ancora presente che tante altre norme dello statuto risultano disattese, ci si riferisce, in particolare, ai settori sanità e trasporti, dove appare più vistosa la carenza dell'intervento dello Stato ed allo stesso articolo 21 dello statuto, per il quale il Presidente della regione partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri, allorché vengano trattati i problemi inerenti la Sicilia;

dopo l'abolizione dell'Alta Corte per la Sicilia con l'entrata in funzione della Corte costituzionale, non è stata prevista la costituzione in seno ad essa di una sezione specializzata avente competenze su conflitti di attribuzione tra Stato e regione, considerato che tale ipotesi si armonizzerebbe con la riforma dello Stato in senso federale;

non è stata attuata una parte dell'articolo 23 dello statuto, in cui si prevede l'istituzione in Sicilia « per gli affari concernenti la regione », oltre che di una sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti anche di sezioni della Corte di Cassazione e del tribunale delle acque pubbliche —:

se si intenda dare piena attuazione di tutte le norme dello statuto della regione siciliana, anche perché è avvertita l'esigenza di definire in tempi brevi tutte le questioni e tutte le pendenze esistenti tra Stato e regioni; tutto ciò anche per conferire piena autonomia legislativa (articolo 14 e seguenti) e amministrativa (articolo 20) alla regione.

La piena attuazione dello statuto della regione siciliana appare necessaria e urgente, anche al fine di recuperare il tempo perduto e per rispondere alle nuove esigenze di federalismo, non solo fiscale, che vengono avanzate da tutte le parti politiche, e per dare anche una risposta seria a spinte secessionistiche;

se il Governo ritenga di dare assicurazione che il problema sopra evidenziato possa trovare tempestiva soluzione nelle modalità volute dalla Costituente, allorché venne emanato lo statuto della regione Sicilia.

(2-00098) « Lucchese, Cardinale, Pagano, D'Alia ».

Il sottoscritto interpella il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della difesa, per conoscere — premesso che:

in questi giorni si stanno sviluppando in tutta Italia incendi di notevole gravità, con danni drammatici alle popolazioni civili e agli ecosistemi naturali;

altresì le prospettive climatiche per l'estate sembrano ulteriormente preoccupanti;

gli incendi boschivi sono di competenza delle regioni e del Corpo forestale, ma diventano, in determinate circostanze, competenza dei Vigili del fuoco, mentre la forza aerea antincendio — ove necessaria — è alle dipendenze della protezione civile —:

se non ritenga opportuno istituire un comitato centrale antincendio per il coordinamento sia della prevenzione che dell'intervento tra tutte queste differenziate

amministrazioni e per una verifica dei mezzi e degli uomini a loro disposizione;

se non si ritenga opportuno riunire il comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza democratica per affrontare i problemi della prevenzione e della repressione dei fenomeni dolosi ivi sospettati.

(2-00099)

« Spini ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

il plesso delle scuole elementari di Brignano Gera d'Adda (Bergamo) dipende dal III circolo di Treviglio di cui è responsabile il direttore didattico dottor Antonio Di Gioia;

258 firme sono state raccolte da un gruppo di cittadini di Brignano Gera d'Adda per chiedere una ispezione del provveditorato agli studi, in quanto su 17 docenti ben 10 (il 58 per cento) hanno chiesto il trasferimento ad altre scuole;

il 13 per cento dei ragazzi, potenziali alunni della scuola elementare, non sono stati iscritti alla scuola elementare di Brignano Gera d'Adda;

la scelta tocca anche le scuole medie (che non fanno parte della giurisdizione del consiglio di circolo) considerato che su 50 alunni che hanno terminato le elementari, 19 (il 38 per cento) hanno scelto scuole fuori Brignano Gera d'Adda;

il direttore didattico, a sua volta, sostiene che alcune firme apposte al documento sono state « estorte » e che la situazione non giustifica allarmismi —:

se intenda verificare e intervenire per stabilire quale sia il grado di malessere che accusa la scuola elementare di Brignano Gera d'Adda in quanto le famiglie di numerosi alunni sono molto preoccupate per l'esodo di molti bravi insegnanti con possibili conseguenze per il futuro risultato didattico dei loro figli;

se voglia accertare se, da parte dei responsabili della direzione didattica del III circolo di Treviglio, si siano verificate negligenze o trascuratezze, tali da indurre gli insegnanti a chiedere il trasferimento e le famiglie a non iscrivere i propri figli nella scuola elementare di Brignano Gera d'Adda.

(2-00100)

« Tremaglia ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Bergamo ha deciso di chiudere il plesso scolastico delle elementari di Castro e di accorparlo a quello di Lovere con un provvedimento che ha suscitato legittime reazioni per i numerosi inconvenienti di ordine economico, sociale, educativo cui vanno incontro alunni e loro famiglie;

la direttrice didattica di Lovere ha comunicato ai genitori dei ragazzi forzatamente trasferiti delle classi IV e V l'impossibilità a proseguire lo studio della lingua francese cominciato in II elementare —:

se non sia il caso di revocare il provvedimento preso in ordine alla chiusura delle elementari di Castro, contro il parere espresso dalle famiglie del centro rivierasco costrette a sopportare pesanti sacrifici e disagi per mandare i figli a scuola a Lovere;

se non sia il caso di prevedere, in subordine, l'organizzazione da parte della direzione didattica di Lovere di un adeguato corso di lingua francese al fine di non rendere vano lo studio dei ragazzi della IV e V elementare di Castro svolto con proficuo profitto per tanti anni;

se, nella formazione delle classi a Lovere, venga adottato il criterio, per gli alunni provenienti da Castro, di salvaguardare i loro legami di aggregazione e amicizia, stabilita da una frequenza cominciata nella scuola materna, e dal risiedere nello stesso centro, principio fondamentale

di educazione nelle scuole elementari, dove la formazione nasce anche dall'affiatamento, dalla collaborazione che si sono instaurate fra gli studenti.

(2-00101)

« Tremaglia ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la polizia ferroviaria di Treviglio continua a operare in condizioni precarie per la carenza di personale e l'inadeguatezza delle strutture;

la segreteria provinciale del sindacato autonomo di polizia di Bergamo ha preso una ferma posizione, denunciando una situazione che si sta facendo di giorno in giorno sempre più insostenibile;

il posto di polizia ferroviaria di Treviglio è preposto alla vigilanza di una vasta giurisdizione, al cui centro si intersecano importanti linee ferroviarie quali la Milano-Venezia e la Cremona-Bergamo e che comprende 13 stazioni;

soltanto tredici agenti devono far fronte a compiti di vigilanza e sorveglianza in uno scalo ferroviario che quotidianamente smista circa 250 convogli;

le carenze strutturali, al limite della sicurezza dei viaggiatori e di quanti sono preposti alla prevenzione e repressione dei reati, costringono il personale a operare in condizioni di estremo disagio, reso ancora più grave dall'assenza di interventi da parte dell'Amministrazione;

i locali adibiti a posto di Polizia sono inadatti a ospitare gli uffici operativi, privi di qualsiasi sistema di difesa passiva; totale mancanza di strumenti per un efficace controllo interno ed esterno della Stazione ferroviaria;

la Commissione ambiente e salubrità della Questura di Bergamo, convocata su richiesta del S.A.P., ha definito gli alloggi destinati ai poliziotti « degradati, maltenuti e sporchi » —:

se il Ministro interpellato intenda intervenire immediatamente sia per il rafforzamento degli agenti preposti al controllo della stazione ferroviaria di Treviglio, sia per operare al meglio in una sede,

l'attuale, assolutamente insufficiente sia per caratteristiche ambientali che operative.

(2-00102)

« Tremaglia ».